GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 9 luglio 1964

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REBAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361 Amministrazione presso l'istituto poligrafico dello stato — libreria dello stato — piazza giuseppe verdi, 10, roma — centralino 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Ministero della difesa-Esercito: Ricompense al valor militare Pag. 2914

LEGGI E DECRETI

1964

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 maggio 1964, n. 496.

Approvazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare.

Pag. 2914

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1964, n. 497.

Autorizzazione all'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), con sede in Roma, ad acquistare un complesso immobiliare, sito in San Donà di Piave (Venezia).

Pag. 2921

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1964, n. 498.

Autorizzazione all'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), con sede in Roma, ad acquistare un'area fabbricabile, sita in contrada Santa Lucia del comune di Jesi (Ancona)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1964, n. 499.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Cirò Marina (Catanzaro).

Pag. 2921

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1964, n. 500.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Felino (Parma) Pag. 2921

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 1964.

Scioglimento del Consiglio comunale di Latina.

Pag. 2921

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1964.

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1964.

Costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Fiera campionaria nazionale del Friuli-Venezia Giulia », con sede in Pordenone Pag. 2923

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1964.

Approvazione di alcune condizioni particolari di polizza per le assicurazioni sulla vita, presentate dalla Società « Unione Subalpina di Assicurazione », con sede in Torino. Pag. 2923

DECRETO MINISTERIALE 1º luglio 1963.

Modifica alla tabella « A Import » Pag. 2923

DECRETO MINISTERIALE 1º luglio 1964.

Caratteristiche dei Buoni ordinari del Tesoro al portatore per il periodo 1º luglio-31 dicembre 1964 . . . Pag. 2924

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1964.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Deposito dello strumento di ratifica della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento delle acque marine da idrocarburi, firmata a Londra il 12 maggio 1954 Pag. 2925

Ministero dei lavori pubblici:

Revoca dell'incarico di vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Terni.

Pag. 2925

Ministero della pubblica istruzione: Esito di ricorsi.

Pag. 2925

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 2926

CONCORSI ED ESAMI

Ministero di grazia e giustizia:

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esame e per titoli a venti posti di educatore aggiunto nel personale di rieducazione dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e pena Pag. 2927

Ministero del tesoro: Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a cento posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera ordinaria di concetto delle Direzioni provinciali del tesoro, indetto con decreto ministeriale 5 aprile 1963 Pag. 2928

Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato: Sostituzione di un membro della Sottocommissione esaminatrice del concorso pubblico per esami e titoli a trecento posti di assi stente di stazione in prova nei ruoli del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato Pag. 2928

Ufficio medico provinciale di Catanzaro: Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro . . Pag. 2928

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 5 aprile 1964 registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1964 registro n. 49 Difesa-Esercito, foglio n. 361

E' concessa ai sottonotati militari la croce al valor militare in commutazione di quella al merito di guerra già loro conferita da Comandi mobilitati per atti specifici di valore compiuti in combattimento durante la guerra 1915-1918.

Determinazione del Comando XXIX Corpo d'armata in data 10 ottobre 1918:

DE GIORGIS Lodovico, nato a Crescentino (Vercelli) il 18 aprile 1897, tenente 6º Reggimento Genio, Sezione fotoelettrica (ora capitano Genio in congedo assoluto). — Comandante la Sezione fotoelettrica in posto avanzato, durante un deciso attacco del nemico, malgrado la stazione fosse fatta segno ad insistenti tiri d'artiglieria che avevano rovinato in parte la postazione del riflettore, manteneva vivo e vigile il fascio illuminante e, animando con l'esempio i suoi dipendenti, agevolava l'azione di fuoco dell'artiglieria e la manovra dei rincalzi. — Dosso Alto, 21 settembre 1918.

Determinazione del Comando VI Corpo d'armata in data 1º agosto 1918:

PAPALEO Giuseppe, nato a Portici (Napoli) il 16 luglio 1896, caporale 239º Reggimento fanteria (ora tenente fanteria in congedo assoluto). — Per l'eroico comportamento tenuto in combattimento. — Quota 1490, 16 giugno 1918.

(5106)

LEGGI E DECRETI

Pag. 2926 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA lagione di 28 maggio 1964, n. 496.

Approvazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, concernente la leva e il reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvato l'unito elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare, visto dal Ministro per la difesa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 maggio 1961

SEGNI

ANDREOTTI

Visto, il Guardasigilli: Reale Registrato alla Corte dei conti, addi 27 giugno 1964 Alli del Governo, registro n. 184, joglio n. 64. -- Villa

Elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità

Avvertenze generali

In base alle disposizioni emanate con il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1934, n. 237, le operazioni di arruolamento per l'Esercito e per l'Aeronautica vengono effettuate in un solo tempo dai Consigli di leva di terra con l'assistenza di un gruppo di periti selettori attitudinali costituito da ufficiali delle Armi e dei Servizi e da ufficiali medici

Le operazioni di arruolamento per la Marina sono effettuate presso i Consigli di leva di mare con l'assistenza di un perito sanitario che accerta la sola idoneità fisica dell'iscritto. L'iscritto di leva di mare idoneo ed arruolato viene sottoposto all'esame somatico-funzionale e psico-attitudinale da un grupo di periti seletiori presso i Centri addestramento reclute della Marina in sede di incorporamento.

Nel presente elenco ricorrono spesso le espressioni «grave», «notevole», «esteso», «voluminoso», «importante», ecc., per specificare meglio l'entità di alcune forme morbose ai fini di un più adeguato giudizio medico-legale.

L'apprezzamento di tali espressioni indeterminate deve essere fatto dai medici periti con saggio discernimento ed

esperienza professionale.

Il giudizio di permanente inabilità deve essere applicato non solo nei casi di malattie gravi e croniche, ma anche per le infermità, che, pur essendo col tempo utilmente modificabili, persistano oltre il periodo della rivedibilità o che siano suscettibili, per la loro natura, di aggravamento o successioni morbose in conseguenza degli inevitabili disagi e strapazzi fisici connessi col servizio militare,

L'elenco va applicato integralmente per gli iscritti di leva e per i militari di truppa; deve essere, invece, solo una guida di orientamento per gli ufficiali, i sottufficiali ed i militari di carriera, perchè in tali casi il giudizio medico-legale sarà espresso in relazione all'età, al grado ed ai compiti affidati al soggetto, tenendo conto nel contempo delle particolari

norme che ne regolano la posizione e lo stato.

Durante la visita i periti devono prendere visione dei documenti sanitari eventualmente esibiti. Essi però devono essere considerati semplici elementi di orientamento.

Per l'arruolamento volontario la idoneità fisica deve essere accertata con particolare accuratezza, in modo che gli aspiranti offrano piena garanzia di robustezza e resistenza alle fatiche del servizio durante la carriera militare.

L'osservazione prescritta dai vari articoli dell'elenco va praticata in ospedule militare.

Nell'applicazione delle norme contenute nell'elenco deve essere tenuto presente quanto segue:

L'iscritto affetto da malattia o postumi morbosi che si presumono guaribili in breve tempo sara inviato ad altra visita successiva; persistendo l'affezione l'iscritto sarà inviato ın ospedale per gli eventuali provvedimenti medico-legali.

L'arruolato giudicato temporaneamente inabile prima dell'incorporazione, è rimandato alla chiamata alle armi della classe, contigente o scaglione successivo, secondo quanto disposto dall'art. 74 del decreto.

Il militare trovato affetto da infermità o lesioni che per gli iscritti motivano la riforma al termine del periodo di rivedibilità, sarà dichiarato permanentemente inabile quando la infermità o lesione persista nonostante le cure ed i periodi di licenza di convalescenza.

Tutti i soggetti inviati in osservazione in sede di chia mata alle armi che presentino una malattia ritenuta guaribile in pochi giorni devono essere trattenuti in cura nell'ospedale militare fino a guarigione onde sia adottato più adeguato provvedimento medico-legale.

Parimenti dovrà procedersi per i casi in cui vi siano dubbi di provocazione o di aggravamento volontario.

In casi di dubbi diagnostici può essere utile ricorrere ad informazioni, a testimonianze, ad atti di notorietà, ecc. - Tale documentazione però deve essere considerata come elemento di indagine - e non costituire, di massima, la base dei giudizi medico-legali, che invece devono poggiare su dati obiettivi. Nel caso che un militare debba essere preso in esame

una seconda volta per la stessa malattia od imperfezione, gia giudicata dal direttore di un ospedale militare, spetta al direttore di sanità della arcoscrizione territoriale pronun-ciarsi in merito, a meno che l'infermità od imperfezione non si sia aggravata.

Nei casi di dubbia o difficile diagnosi o perchè questa abbia bisogno di particolari indagini complementari, gli ufficiali medici possono proporre l'invio in osservazione all'ospedale degli iscritti o militari anche nei casi in cui tale procedura non sia prevista dal presente elenco.

Nei casi in cui si rilevino nello stesso soggetto più infercificate nella redazione dei prescritti documenti sanitari ed il giudizio di inabilità deve essere adottato in base a tutti sibilità, la micropoliadenopatia, ecc. Quando questi caratteri gli articoli corrispondenti alle malattie, articoli che saranno siano nella massima parte evidenti, il perito non esiterà a esplicitamente citati.

Il presente elenco vale anche per gli iscritti residenti all'estero. Per tali iscritti però l'osservazione va sostituita da membri, uno dei quali medico fiduciario del Consolato, alla presenza dell'autorità consolare.

I Consigli di leva di terra e di mare e i Centri addestramento reclute della Marina militare adottano le decisioni di competenza sulla base dei giudizi medico-legali.

Essi potranno riformare senza esame personale:

a) i soggetti affetti da evidenti e gravi imperfezioni fisi: tatamente ai casi previsti dai singoli articoli;

b) i soggetti affetti da infermità gravi e permanenti, accertate da organi sanitari pubblici, limitatamente ai casi previsti dai singoli articoli;

c) i soggetti affetti da imperfezioni od infermità contemplate negli articoli contrassegnati con l'asterisco.

Gli articoli contrassegnati con la lettera «M» si scono a quelle minorazioni suscettibili col tempo di utili modificazioni, sia naturalmente che con adeguata terapia.

Si è ricorso a tale innovazione per facilitare gli organi competenti ad un eventuale recupero degli inabili in occasione di particolari esigenze.

Elenco

Art. 1.

La statura inferiore a m. 1,50 trascorso, ove occorra, il periodo della rivedibilità.

Avvertenza: La misurazione della statura si esegue con l'antropometro regolamentare. L'esaminando, completamente nudo, viene fatto salire sul piedistallo dell'antropometro e lo si invita ad assumere la posizione di attenti a capo eretto e con l'occipite, il segmento dorsale della colonna vertebrale ed i calcagni in contatto col montante verticale: verificata l'esattezza di tale posizione, si fa scorrere il cursone orizzontale finchè esso venga a poggiare leggermente sul sincipite e si legge la cifra segnata sulla scala metrica.

Di massima saranno dichiarati rivedibili i soggetti con statura che lascino presumere utili modificazioni.

Art 2

a) La debolezza di costituzione grave.

b) La debolezza di costituzione meno grave, trascorso il periodo della rivedibilità.

Arvertenza: Per giudicare della debolezza di costituzione il perito dovrà sempre tener conto di un complesso di caratteri esteriori che, pur non costituendo per se stessi una malattia, rappresenta un indice di insufficiente sviluppo somatico funzionale o di uno stato morboso latente, ovvero di una predisposizione morbosa dell'organismo, per cui il soggetto poco adatto a sopportare le fatiche e i disagi del servizio militare. I principali di questi caratteri sono: il pallore del volto e delle mucose visibili, la flaccidezza della cute, la sottigliezza e la sollevabilità di essa in larghe pliche, lo scarso sviluppo muscolare, la deficienza dei caratteri sessuali, la lunghezza e la sottigliezza del collo, le spalle spioventi, le scapole alate. l'appiattimento del torace, la sua forma cilinmità o imperfezioni fisiche, esse devono essere tutte spetidrica e l'infossamento di essa in corrispondenza delle regioni sottoclaveari, la sua scarsa perimetria, la sua limitata espanpronunciare un giudizio di inabilità. Nei casi meno evidenti il giudizio potrà essere avvalorato da altre indagini che valgano a determinare l'indice di robustezza dell'individuo ed visita collegiale da parte di una Commissione medica di due il suo tipo bio-morfologico. A tale scopo si dovrà dare particolare importanza all'impiezza del perimetro toracico che deve essere valutato in rapporto alla statura e che, in ogni modo, può costituire di per sè solo causa di inabilità al servizio, quando sia al disotto del limite di cm. 78, anche se siano poco spiccati altri elementi riferibili a debolezza di costituzione

Per i provvedimenti medico-legali da adottare in rapporto che affestate dal capo dell'Amministrazione comunale, limi- alle varie stature il perito si atterrà alle norme dettate dalla tabella che segue, la quale ha, peraltro, valore orientativo.

STATURA	da m. 1,50 a m. 1,54	da m. 1,54 a m. 1,60	da m. 1,60 a m. 1,65	da m. 1,65 a m. 1,70	da m. 1,70 a m. 1,75	da m. 1,75 a m. 1,80	da m. 1,80 ın su
Peso corporeo minimo in Kg	48-51	51-53	53-57	57-61	61-65	65-69	70
Perimetro toracico:					•		
per l'idoneità	80	81	82	83	84	85	86
per la riforma	78	79	.80	81	82	83	84
per la rivedibilità	+ 78-80	+79-81	+ 80-82	+ 81-83	+ 82-84	+ 83-85	+ 84-86

Saranno riformati gli iscritti di leva affetti da debolezza di costituzione grave e giudicati invece rivedibili quelli affetti da debolezza meno grave.

Il presente articolo va applicato prima od all'atto dell'incorporazione.

La eventuale deficienza del perimetro toracico riscontrata durante la prestazione del servizio militare è da interpretare, infatti, quale entità nosologica sopravvenuta da identificare o da valutare di volta in volta.

NB. - Nel determinare il perimetro del torace si ricorda al perito che il nastro misuratore deve applicarsi esatta-mente orizzontale attorno al torace, facendolo scorrere sulle areole mammillari di modo che il suo margine superiore venga a strisciare sulla base dei capezzoli. Tenuto moderatamente teso passerà a guisa di un ponte sulla doccia vertebrale, rimanendo aderente alla superficie cutanea delle regioni laterali ed anteriori del petto senza però esercitare sui tessuti manifesta compressione, i suoi capi nel frattempo si incroceranno sullo sterno senza scostarsi dalla linea orizzon tale e si sovrapporranno in modo che l'un capo venga co: suo margine superiore a contatto col margine inferiore all'altro capo. L'esaminando dovrà stare ritto in piedi, col capo eretto, colle braccia pendenti al lato del corpo, con le spalle bene aperte e portate dietro per impedire una esagerata sporgenza delle scapole; dovrà respirare senza sforzo. La misurazione sarà eseguita durante il riposo respiratorio, cioè al momento che intercede, nella respirazione normale, tra il passaggio dalla massima riduzione espiratoria all'inizio della espansione inspiratoria, tenendo il nastro misuratore in posto per il tempo sufficiente a calcolare diversi atti respiratori. În tal modo il perito potră contemporaneamente rendersi conto dell'ampiezza e della simmetria delle escursioni toraciche negli atti respiratori.

Art. 3.

Il deperimento organico, trascorso il periodo della rive-

Avvertenza: Il deperimento organico va valutato come entità a sè e nei suoi gradi solo nei casi nei quali non sia accertabile la causa morbosa che lo sostiene. Negli altri casi, invece, è la causa morbosa stessa, sia per la sua natura che per la sua gravità, che deve costituire la base del provvedimento medico-legale.

Art. 4.

L'obesità di grado elevato.

A11. 5.

- a) Il diabete insulare, le altre glicosurie iperglicemiche, le alterazioni del ricambio gravi, dopo osservazione in ospedale militare.
- b) Le glicosurie normo-glicemiche e le altre forme meno gravi del ricambio, dopo osservazione in ospedale militare, trascorso il periodo della rivedibilità.

Art. 6.

Le sindromi dipendenti da alterata funzione del sistema neuro-endocrino (morbo di Flajani-Basedow, iper-ipo e distiroidismo, albinismo, morbo di Addison, sindrome adiposo gemtale di Froelich, acromegalia, sclerodermia diffusa, infan tilismo, mixedema, diabete insipido, ecc.).

Nei casi dubbi o meno evidenti dopo osservazione in ospe dale militare.

Art. 7 (M).

Le malattie da miceti, le malattie da protozoi e le parassitosi elmintiche che siano causa di importanti lesioni organiche o di notevoli disturbi funzionali oppure siano accompagnate da evidente compromissione delle cundizioni gene rali e della crasi ematica.

In tutti i casi dopo osservazione in ospedale militare è trascorso, ove occorra, il periodo della rivedibilifà.

Art. 8 (M).

La sifilide, con manifestazioni cliniche in atto, dopo osservazione in ospedale militare, trascorso il periodo della rivedibilità.

Art 9.

Le intossicazioni croniche di origine esogena (piombo, arsenico, mercurio, tabacco, alcool, ecc.), dopo osservazione in ospedule militare e, ove occorra, trascorso il periodo della rivedibilità.

Art. 10.

Le sindromi manifeste di carenza vitaminica, dopo osservazione in ospedale militare, trascorso il periodo della rive-

La tubercolosi polmonare ed extrapolmonare, accertata o fondatamente sospetta, dopo osservazione in ospedale mi-

Art. 12.

La lebbra, dopo osservazione in ospedale militare.

NB. - Nei casi in cui l'affezione sia comprovata da attetati rilasciati dal direttore di un lebbrosario o di clinica iniversitaria o dal medico provinciale, il giudizio potrà essere pronunciato dai Centri di reclutamento, senza l'esame personale dell'iscritto.

Art. 13.

- a) Le emopatie sistemiche primitive e le altre emopatie (ravi (diatesi emolitiche, diatesi emorragiche) dopo osservacione in ospedale militare.
- b) Le altre emopatie non gravi o transitorie dopo osservazione in ospedale militare, trascorso il periodo della rivedibilità,

Art. 14.

- a) I tamori di natura maligna, dopo osservazione in ospetale militare.
- b_{x} l tumori di natura benigna compresi gli angiomi e le teleangectasie quando per sede, volume, estensione o numero siano deturpanti o producano importanti disturbi funzionali. Nei casi dubbi dopo osservazione in ospedale militare.

Avvertenza: Il perito dovrà specificare sempre: natura, sede, volume del tumore.

Art. 15.

a) Le dermatosi a carattere permanente estese o gravi o leturpanti.

Nei casi dubbi dopo l'osservazione in ospedale militure.

b) Le altre dermatosi che per la loro sede siano incompatibili col servizio militare, dopo osservazione in ospedale miitare e, ove occorra, trascorso il periodo della rivetibilità.

Art. 16 (M).

a) Le ulceri

Nei casi dubbi dopo osservazione in ospedale militare e. ive occorra, trascorso il periodo della rivedibilità.

b) Le fistole congenite od acquisite che, per sede ed estensione, inducano apprezzabili disturbi funzionali, dopo osservazione in ospedale militare.

Art. 17 (M).

Le cicatrici quando per sede, estensione, od aderenze con essuti sottostanti, disturbino i movimenti o la funzione di organi importanti, ovvero siano facili ad ulcerarsi o siano leturpanti.

Nei casi dubbi dopo osservazione in ospedale militare.

Art. 18.

- a) Le malattie (morbo Dupuytren) e gli esiti di lesioni delle aponeurosi. (M).
- b) Le malattie dei muscoli (miositi, ematomi calcifici, contratture permanenti) o reliquati di esse.
 c) Gli esit: di lesioni traumatiche dei muscoli (rotture mu-
- scolari, ernie). (M).
- d) Le malattie dei tendini e delle horse e loro esiti (tenosinoviti croniche, retrazioni tendinee, aderenze tendinee, igromi, ecc.), (M).
 - e) Gli esiti di lesioni traumatiche dei tendini. (M).
- In tutti i casi, quando producano importanti disturbi funzionali

Nei casi dubbi dopo osservazione in ospedale militare e, love occorra, trascorso il periodo della rivedibilità.

Art. 19.

Le malattie gravi delle ossa (inflammatorie, da alterato sviluppo, e sistemiche) ed i loro esiti.

Nel casi dubbi dopo osservazione in ospedale militare e, ove occorra, trascorso il periodo della rivedibilità.

Art. 20.

Le malattie gravi inflammatorie o degenerative delle articolazioni e i loro esiti (artriti, artrosi, rigidità articolari, ecc.) che siano causa di importanti disturbi funzionali.

Nei casi dubbi dopo osservazione in ospedale militare e, ove occorra, trascorso il periodo della rivedibilità.

Art. 21.

Gli esiti di lesioni ossee ed articolari di natura traumatica che siano causa di importanti disturbi funzionali (atrofia ossea post-traumatica, atrofia muscolare post-traumatica. pseudoartrosi, fratture consolidate viziosamente, rigidità articolari ed anchilosi, lesioni meniscali e capsulo-legamentose)

Nei casi dubbi dopo osservazione in ospedale militare é, ove occorra, trascorso il periodo della rivedibilità.

Art. 22 (M).

- a) Le lussazioni mal ridotte e le lussazioni recidivanti, a carico di articolazioni importanti.
- 'b) I corpi mobili articolari che siano causa di manifesti disturbi l'unzionali, dopo osservazione in ospedale militare.

Art. 23.

a) Tutte le deformazioni di grado notevole congenite ed acquisite del rachide.

Nei casi dubbi dopo osservazione in ospedale militare.

b) Le malattie croniche della colonna ed i loro esiti (osteocondriti, spondilosi deformanti, spondiloartrite anchilosante, discopatie, ernie del disco, ecc.) dopo osservazione in ospedale militare.

Avvertenza: Il portatore di gibbo manifesto potrà essere dichiarato inabile dagli Organi di reclutamento, senza che egli si presenti personalmente, sulla scorta di documentazione probatoria del capo dell'Amministrazione comunale.

Art. 24

- a) Le malformazioni del cranio che costituiscono deformità (macro e micro-cefalia, platibasia, craniolacune, craniostenosi, turricefalia).
 - b) La perdita di sostanza ossea del cranio a tutto spessore. Nel casi dubbi dopo osservazione in ospedale militare.
- c) Gli avvallamenti post-traumatici delle ossa del cranio, dopo osservazione in ospedale militare.

Art. 25.

Le malattie del sistema nervoso centrale e periferico (di natura vascolare, tossica, infettiva, virale, degenerativa, neoplastica) ed i loro esiti bene evidenti (paralisi, paresi, atrofie e spasmi muscolari, disturbi fasici e prassici, ecc.), dopo osservazione in ospedale militare e, ove occorra, trascorso il periodo della rivedibilità.

Art. 26.

Le affezioni muscolari da alterazioni degenerative del sistema nervoso (eredoatassie spinali di Friedreich ed eredoatassie cerebellari di P. Marie, atrofie muscolari progressive melopatiche, nevritiche, ecc.) e le miopatie in genere (distrofia muscolare progressiva, miotonia congenita di Thomsen, distrofia miotonica, miastenia, paralisi familiare periodica, ecc.) dopo osservazione in ospedale militare e, ove occorra, trascorso il periodo della rivedibilità.

Art. 27.

L'oligofrenia biopatica e cerebropatica (cretinismo, mongolismo, frenastenia fenilpiruvica, infantilismo, ecc.) a grado di idiozia, imbecillità o debolezza mentale.

Nei casi dubbi o sospetti dopo osservazione in ospedale militare.

Avvertenza: Le cerebropatie legalmente comprovate con atti sanitari e convalidati dalle informazioni dei carabinieri, possono essere giudicati dai Centri di reclutamento.

L'esame clinico per gli iscritti di leva dovrà essere, possibilmente convalidato da documenti legali ed eventualmente dalle informazioni dell'Arma dei carabinieri.

A tal uopo saranno tenuti in debito conto i documenti sanitari rilasciati da Istituti educativi (scuole ortofreniche, riformatori) legalmente riconosciuti o notori per le funzioni sociali che compiono (ambulatori per minorenni anormali e deficienti).

Art. 28.

- a) Le personalità abnormi e psicopatiche (impulsivi, insicuri, astenici, abulici, depressivi, labili di umore, invertiti sessuali) dopo osservazione in ospedale militare.
 - b) Le tossicomanie, dopo osservazione in ospedale militare.

Avvertenza: Il criterio per differenziare le personalità abnormi da quelle psicopatiche deve essere in linea di massima quello sociologico, avvalorato dalle informazioni dell'Arma dei carabinieri e dai certificati del casellario giudiziario, dai quali risultino precedenti di criminalità minorile precoce ed abituale. Per i militari ci si avvarrà anche dei rapporti informativi del comandante del reparto e dei rilievi psicologici effettuati dall'ufficiale medico del Corpo, relativi alla adattabilità alla vita collettiva.

Art. 29.

Le sindromi psico-neurotiche (nevrasteniche, isteriche, ossessive ed ansiose) associate o no a segni di neurodistonia ed a manifestazioni organo-neurotiche), dopo osservazione in ospedale militare e, ove occorra, trascorso il periodo della rivedibilità.

Art. 30.

L'epilessia nelle sue varie forme, accertata con osservazione in ospedale militare mediante la constatazione di crisi di grande male o piccolo male o di crisi psico motoric, mediante l'esame psichiatrico nei casi di psicosi epilettiche o di alterazioni del carattere, completate dai dati anamnostici e da raporti informativi e possibilmente da esame elettroencafalografico.

Avvertenze:

1. Il periodo di osservazione ospedallera non dovrà, di massima, superare i 15 giorni.

2. Gli ufficiali medici dei Corpi che abbiano constatato un attacco epilettico invieranno la proposta di rassegna contenente la particolareggiata relazione del caso, al direttore dell'ospedale militare, che deciderà se dare corso alla rassegna stessa ovvero ordinare il ricovero in osservazione del soggetto.

3. Nel caso di dubbio dell'allegata epilessia, trascorso il periodo di osservazione ospedaliera, il sospetto convulsionario sarà proposto per la aggregazione temporanea alla rispettiva compagnia o distaccamento di sanità per essere utilizzato nei vari servizi di fatica, eccettuato il servizio di assistenza agli infermi, perchè si sia meglio in grado di accertarne nella vita attiva, gli eventuali episodi nervosi.

Art. 31.

- $\it a$) Le psicosi endogene (schizofrenia e psicosi maniacodepressiva) dopo osservazione in ospedale militare.
- b) Gli esiti permanenti di psicosi esogene, dopo osservazione in ospedale militare.

Avvertenza: Se apparentemente guarite le infermità mentali daranno ugualmente luogo alla riforma quando il soggetto sia stato internato in ospedale psichiatrico in seguito ad autorizzazione dell'autorità giudiziaria, a scopo di cura e non per semplice osservazione.

Art. 32.

L'alopecia permanente ed estesa o deturpante. Nel casi dubbi dopo osservazione in ospedale militare e. ove occorra, trascorso il periodo della rivedibilità.

Art. 33 (M).

- a) La blefaroptosi congenita anche se unilaterale, di tale grado da impedire o disturbare notevolmente la visione; se acquisita, dopo osservazione in ospedale militare, trascorso il periodo della rivedibilità.
- b) Il blefarospasmo essenziale tonico, permanente, anche se unilaterale, di grado tale da impedire o disturbare notevolmente la visione, dopo osservazione in ospedale militare e, ove occorra, trascorso il periodo della rivedibilità.

Art. 34 (M).

- a) Il coloboma (divisione di una palpebra a tutto spessore).
- b) L'anchiloblefaro (aderenze dei bordi palpebrali tra loro).
- c) Il lagostalmo (permanente divaricazione delle palpebre).
- d) L'ectropion (rovesciamento della palpebra all'esterno).
 e) L'entropion (rovesciamento della palpebra all'interno).
- f) Il simblefaro (aderenza delle palpebre con il bulbo ocularte).
- g) La trichiasi (viziosa direzione delle ciglia verso il bulbo oculare), estesa alla maggior parte delle ciglia.

Tutte queste imperfezioni o malattie quando, anche se limitate ad un solo occhio, siano di tale grado da produrre deformità, ovvero da riuscire di grave impedimento alla funzione visiva, ovvero da limitare i movimenti del globo oculare o da cagionare permanente irritazione oculare.

Nei casi dubbi dopo osservazione in ospedale militare.

Art. 35 (M).

La blefarite ciliare grave, quando abbia prodotto la perdita irreparabile della massima parte delle ciglia (madarosi).

Negli altri casi dopo osservazione in ospedale militare, trascorso il periodo della rivedibilità.

Art. 36 (M).

Le malattie croniche delle ghiandole lacrimali e la dacrio cistite cronica dopo osservazione in ospedale militare e, ove occorra, trascorso il periodo della rivedibilità.

Art. 37 (M).

- a) La congiuntivite granulosa (tracoma) in fase attiva,
 dopo osservazione in ospedale militare.
- b) Le altre congiuntiviti croniche gravi, dopo osservazione in ospedale milifare e, ove occorra, trascorso il periodo della rivedibilità.

Art. 38 (M).

I disturbi delle motilità dei muscoli oculari estrinseci quando generino diplopia o quando riducano la acutezza visiva al grado indicato dall'art. 45, dopo osservazione in osnedale militare e, eve occorra, trascorso il periodo della rivedibilità.

Art. 39.

Le malattie gravi ed in atto della sclera, della cornea, dell'iride, del cristallino, del corpo ciliare, del vitreo, della coroide, del nervo ottico e della retina, dopo osservazione in ospedale militare e, ove occorra, trascorso il periodo della rivedibilità.

Art. 40.

Il glaucoma primario o secondario, dono osservazione in ospedale militare.

Art. 41.

L'afachia, anche se unilaterale, dopo osservazione in ospedale militare.

Art. 42.

L'esoftalmo, anche monoculare, causato da produzioni neoplastiche od infiammatorie croniche dell'orbita o da dilatazione aneurismatica dei vasi retrobulbari (esoftalmo pulsante), dopo osservazione in ospedale militare.

Art. 43 (*).

La mancanza o l'atrofia manifesta del giobo oculare.

Art. 44.

L'emeralopia non accompagnata da alterazioni evident! delle membrane profonde dell'occhio, dopo osservazione in ospedale militare e, ove occorra, trascorso il periodo della rivedibilità.

Art. 45.

Le imperfezioni e gli esiti permanenti di malattie o di traumi del globo oculare che, corretto l'eventuale vizio di refrazione, riducano l'acutezza visiva al grado sottoindicato:

- a) meno di 3/10 della normale in ambo gli occhi; b) meno di 1/15 della normale in un occhio;
- c) meno di 5/10 in un occhio e meno di 1/10 nell'altro occhio.

In tutti i casi dopo osservazione in ospedale militare.

Avvertenza: Nei casi di cecità assoluta, bilaterale e permanente, legalmente comprovata, il soggetto può essere dichiarato inabile dagli Organi di reclutamento, senza visita personale.

Art. 46.

La miopia senza e con astigmatismo che superi le otto diottrie, anche in un solo meridiano in ciascun occhio o che, pur essendo di grado inferiore, si accompagni a riduzione dell'acutezza visiva al grado indicato dall'art. 45, dopo osservazione in ospedale militare.

Avvertenza: La determinazione della refrazione deve essere fatta con il metodo schiascopico ad accomodazione inerte.

Art. 47.

L'ipermetropia senza o con astigmatismo che superi le otto diottrie, anche in un solo meridiano in ciascun occhio o che, pur essendo di grado inferiore, si accompagni a riduzione dell'acutezza visiva al grado indicato dall'art. 45, dopo osservazione in ospedale militare.

Avvertenza: La determinazione della refrazione deve es sere fatta con il metodo schiascopico ad accomodazione inerte.

Art. 48.

L'astigmatismo misto in cui la somma delle componenti (miopica ed ipermetropica) superi, in ciascun occhio, le otto diottrie o che, pur essendo di grado inferiore, si accompagni a riduzione dell'acutezza visiva al grado indicato dall'art. 45, dopo osservazione in ospedale militare.

Avvertenza: La determinazione della refrazione deve cosere fatta con il metodo schiascopico, ad accomodazione

Art. 49.

Le forme di anisometropia in cui dopo la più utile correzione pratica tollerata ed utilizzata dal soggetto, l'acutezza visiva sia ridota nei limiti indicati dall'art. 45, dopo osservazione in ospedale militare.

Annertenza: Per la correzione dell'amsometropia sembrerebbe logico dover provvedere ciascun occhio della lente che richiede il suo particolare stato di refrazione. Nella pratica però questa correzione non semple soddisfa. E' quindi di solito preferibile dare ai due occhi la lente che convenga all'occhio meno difettoso e che procuri al soggetto una visione migliore per l'uso a cui l'occhiale deve servire (per la visione da vicino o da lontano).

Art. 50.

Le malformazioni gravi congenite ed acquisite dell'orecchio esterno (mancanza totale del padiglione auricolare, microtia, atresia del condotto esterno, ecc.).

Nei casi dubbi dopo osservazione in ospedale militare.

Art. 51.

- a) L'otite media purulenta cronica anche se unilaterale complicata da osteite parietale, ossiculare, colesteatoma, polipi, ecc., dopo osservazione in ospedale militare.
- b) Gli esiti di antroatticotomia quando persistono focolai osteitici ottico-antrali, dopo osservazione in ospedale militare e, ove occorra, trascorso il periodo della rivedibilità.

Art. 52.

Le affezioni organico-funzionali del labirino e loro esiti, dopo osservazione in ospedale militare e, ove occorra, trascorso il periodo della rivedibilità.

Art. 53.

- a) La sordità assoluta bilaterale dopo osservazione in ospedale militare.
- b) La sordità assoluta unilaterale (perdita uditiva superiore a 90 db) accompagnata da ipoacusia permanente dell'altro lato di grado tale che la percezione della voce ordinaria di conversazione avvenga a tre metri (perdita uditiva pari o superiore a 35 db). Percentuale totale di perdita di udito alla audizione biauricolare superiore al 32 %.

Au.: V.O.C. = m. 0 - Soglia > 90 dbAu.: V.O.C. = m. 3 - Soglia > 35 db dopo osservazione in ospedale militare. c) L'ipoacusia bilaterale permanente e di grado tale che la voce ordinaria di conversazione sia percepita fino ad 1 me tro da un lato (perdita uditiva pari a 55 db) ed a meno di 3 metri dall'altro lato (perdita uditiva superiore a 35 db). Percentuale totale di perdita di udito all'andizione biauricolare superiore al 32 %.

Au.: V.O.C. = m. 3 · Soglia 55 db Au.: V.O.C. = m. 3 · Soglia > 35 db dopnosservazione in ospedale militare.

Arvertenza:

V.O.C. - voce ordinaria di conversazione.

. db = Decibels

. Soglia = soglia per via aerea

• P.T.P. = percentuale totale di perdita udito (alla audizione biauricolare).

Art. 54.

Le manifestazioni congenite ed acquisite e le affezioni croniche della piramide e delle fosse nasali che producano evidente deformità o inducano notevoli disturbi funzionali.

Nei casi dubbi dopo osservazione in ospedale militare e, ove occorra, trascorso il periodo della rivedibilità.

Art. 55

L'ozena dopo osservazione in ospedale militare.

Art. 56.

- $\it a$) Le sinusiti purulente croniche dopo osservazione in ospedale militare.
- b) I.e sinusiti catarrali iperplastiche croniche, dopo osservazioni in ospedale militare.

Art. 57.

Le malformazioni e gli esiti permanenti di lesioni e malattie delle labbra e della mucosa orale (restringimento dell'orifizio orale, labbro leporino, ecc.) che producano evidente deformità della fisionomia o notevole alterazione funzionale.

Art. 58.

- a) La mancanza di almeno otto denti fra incisivi e canini, non sostituiti da protesi.
- b) La mancanza o la carie penetrante del maggior numero dei denti con evidente insufficienza della masticazione e con decadimento delle condizioni generali.

Nei casi dubbi dopo osservazione in ospedale militare.

Avvertenza: La protesi efficiente va considerata funzionalmente sostitutiva del dente mancante.

Il perito deve sempre indicare il numero e la sede dei denti mancanti o cariati.

Art. 59.

a) Le malformazioni e gli esiti di lesioni traumatiche del palato osseo o molle con perdita di sostanza e con grave alterazione funzionale.

Nei casi dubbi dopo osservazione in ospedale militare.

b) Le malformazioni e gli esiti di lesioni traumatiche delle ossa mascellari con permanente compromissione della funzione o che costituiscano notevole deformità della fisionomia. Nei casi dubbi dopo osservazione in ospedale militare.

Art. 60.

Le malattie gravi o croniche del palato osseo o molle e dei mascellari dopo osservazione in ospedale militare e, ove occorra, trascorso il periodo della rivedibilità.

Art. 61.

Le affezioni della lingua ed i loro esiti che producano notevoli disturbi funzionali.

Nei casi dubbi dopo osservazione in ospedale militare.

Art. 62.

Il sordomutismo ed il mutismo dopo osservazione in ospedale militare.

Avvertenza: Nei casi legalmente comprovati da istituti qualificati o cliniche universitarie il soggetto può essere dichiarato inabile dagli Organi di reclutamento, senza essere sottoposto a visita personale.

Art. 63 (M)

Le gravi malformazioni congenite, gli esiti gravi di malattie e lesioni traumatiche delle ghiandole salivari e dei dotti e i loro esiti, dopo osservazione in ospetale militare e, ove occorra, trascorso il periodo della rivedibilità.

Art. 64 (M).

Le tonsilliti cromche con evidente azione focale (soffcrenza renale o cardiaca od articolare,, dopo osservazione in ospedale militare e, ove occorra, trascorso il periodo della rivedibilità.

Art. 65.

- a) I vizi di conformazione del faringe e dell'esofago che ostacolino la fonazione o la respirazione o la deglutizione, dopo osservazione in ospedale militare.
- b) Le malattie e gli esiti gravi di lesioni del faringe e dell'esofago dopo osservazione in ospedale militare e, ove occorra, trascorso il periodo della rivedibilità.

Art. 66.

Le affezioni organiche croniche e gli esiti di lesioni della laringe e della trachea, dopo osservazione in ospedale militare e, ove occorra, trascorso il periodo della rivedibilità.

Art. 67.

- a) Il gozzo voluminoso.
- b) Il gozzo anche non voluminoso quando si accompagni a disturbi della fonazione, della deglutizione o della respirazione.

Nei casi dubbi dopo osservazione in ospedale militare.

- $c)\ \ensuremath{\mathrm{Il}}$ gozzo endotoracico dopo osservazione in ospedale militare.
- d) Le malattie gravi della tiroide ed i loro esiti dopo osservazione in ospedale militare e, ove occorra, trascorso il periodo della rivedibilità.

Art. 68.

- a) Le malattie croniche dei bronchi e dei polmoni dopo osservazione in ospedale militare e, ove occorra, trascorso il periodo della rivedibilità.
- b) Le malattie della pleure ed i loro esiti dopo osservazione in ospedale militare.

Avvertenza: Per le affezioni dell'apparato respiratorio la valutazione clinica va integrata dall'esame radiologico.

I lievi esiti stabilizzati di pleurite solo radiologicamente rilevabili (ipomobilità e piccole pinzettature) non costituiscono, di per sè, causa di inabilità.

Art. 69.

Le affezioni del mediastino, di qualunque natura ed i loro esiti, dopo osservazione in ospedale militare.

Art. 70

- a) Le malformazioni congenite del cuore e dei grossi vasi dopo osservazione in ospedale militare.
- b) Le malattie dell'endocardio, del miocardio, del pericardio e i loro esiti (vizi organici del cuore, sinfisi pericardiche, ecc.) dopo osservazione in ospedale militare.

Art. 71.

I disturbi funzionali di cuore gravi dopo osservazione in ospedale militare e, ove occorra, trascorso il periodo della rivedibilità.

Art. 72.

- a) Gli aneurismi e le fistole arterovenose dopo osservazione in ospedale militare.
- b) Le altre malattie delle arterie e dei capillari con evidenti disturbi trofici e funzionali dopo osservazione in ospedale militare e, ove occorra, trascorso il periodo della rivedibilità.

Art. 73 (M).

- a) Le varici estese, voluminose o accompagnate da disturbi del circolo profondo.
- b) Le flebiti e i loro esiti dopo osservazione in ospedale militare.

c) Le malattie gravi dei vasi e gangli linfatici e i loro esiti (linfangiti linfoadeniti, varici linfatiche, ecc.), trascorso il periodo della rivedibilità.

Art. 74 (M).

a Le anomalie congenite del foro ombelicale.

Nei casi dubbi dopo osservazione in ospedale militare.

b) Le malattie gravi dell'ombelico ed i loro esiti (onfaliti, paraonfaliti) dopo osservazione in ospedale militare e, ove occorra, trascorso il periodo della rivedibilità.

Art. 75 (M).

a) L'ernia inguinale, esclusa quella allo stato di punta.

b) Tutte le altre ernie viscerali dopo osservazione in ospedale militare.

Art. 76.

La trasposizione di uno o più visceri toraco-addominali dopo osservazione in ospedale militare.

Art. 77.

a) Le malformazioni del peritoneo (mesenterium comune, mesocolon trasverso breve) le malattie del peritoneo (cisti del mesentere) ed i loro esiti (briglie), quando siano causa di evidenti disturbi funzionali, dopo osservazione in ospedale militare e, ove occorra, trascorso il periodo della rivedibilità.

b) Le anomalie di posizione (ectopia, ptosi) di uno o più visceri: le malformazioni viscerali (diverticoli viscerali, mega e dolicolon, stenosi congenite dell'intestino) quando siano causa di evidenti disturbi della funzione, dopo osservazione

in ospedale militare.

c) Le malattic degli organi addominali ed i loro esiti che per natura, sede o grado determinino notevoli disturbi funzionali dopo osservazione in ospedale militare e, ove occorra, trascorso il periodo della rivedibilità.

d) Gli esiti di intervento laparotomico con perdita parziale o totale di un viscere (splenectomia, resczione gastrica, colecistectomia, ecc.) dopo osservazione in ospedale militare.

N.B. — Gli esiti in guarigione di appendicectomia non legale immediato solo quando siano bilaterali.

La mancanza o l'atrofia unilaterale dei ter

Art. 78 (M).

- a) I vizi di conformazione ano-rettale che siano causa di gravi disturbi funzionali, dopo osservazione in ospedale militare.
- b) Le malattie gravi dell'ano ed 1 loro esiti (emorroidi voluminose o ulcerate, prolasso grave, fistole anali, con interessamento dello sfintere, stenosi o incontinenza anale, ecc.) dopo osservazione in ospedale militare e, ove occorra, trascorso il periodo della rivedibilità.

Art. 79.

- a) Le anomalie di numero e le anomalie gravi di forma, posizione o sviluppo del rene dopo osservazione in ospedale militare.
- b) Le malattie del rene e i loro esiti dopo osservazione in ospedale militare e, ove occorra, trascorso il periodo della rivedibilità.

Art. 80.

- a) Le anomalie di numero, forma, sviluppo e posizione della pelvi e dell'uretere che incidano sulla funzione dopo osservazione in ospedale militare.
- b) Le malattie gravi della pelvi e dell'uretere ed i loro esiti dopo osservazione in ospedale militare e, ove occorra, trascorso il periodo della rivedibilità.

Art. 81.

a) Le malformazioni congenite della vescica (estrofia, cotopia, fistole congenite vescico-rottali, ecc.).

Nei casi dubbi dopo osservazione in ospedale militare.

b) Le malattie della vescica ed i loro esti dopo osservazione in ospedale militare e, ove occorra, trascorso il periodo della rivedibilità (M).

Art. 82.

a) Le malformazioni congenite dell'uretra (uretra doppia) dopo osservazione in ospedale militare.

- b) I restringimenti e le dilatazioni uretrali con disturbi manifesti della minzione, dopo osservazione in ospedale militare
 - c) Le fistole uretrali a sbocco penieno.
 - d) L'epispadia peniena o pubo-peniena.
 - c) La ipospadia peniena o peni-scrotale o perineale.

Art. 83.

- a) Le malformazioni gravi del pene.
- b) La perdita totale o parziale del pene.
- c) Le malattie del pene e dello scroto ed i loro esiti che compromettano in modo evidente la funzione.

Nei casi dubbi dopo osservazione in ospedale militare c, ove occorra, trascorso il periodo della rivedibilità.

 $\it d$) Il varicocele molto voluminoso accompagnato da ipotrofia del testicolo.

Art. 84.

a) Le malattie della vaginale e i loro esiti.

Nei casi dubbi dopo osservazione in ospedale militare e, ove occorra, trascorso il periodo della rivedibilità.

- b) L'idrocele comunicante (M). .
- c) L'idrocele cistico della vaginale ben manifesto (M).

Art. 85.

- a) La mancanza o l'atrofia di entrambi i testicoli.
- b) La ritenzione o la cctopia di entrambi i testicoli.
- c) La ritenzione testicolare unilaterale, in scde inframurale o sottocutanea, dopo osservazione in ospedale militare.
- d) Le malattie gravi del testicolo, dell'epididimo, delle vescicole seminali, della prostata e i loro esiti dopo osservazione in ospedale militare e, ove occorra, trascorso il periodo della rivedibilità.
- N.B. La mancanza del testicolo, l'atrofia, le anomalie di migrazione del testicolo danno luogo a provvedimento medico legale immediato solo quando siano bilaterali.

La mancanza o l'atrofia unilaterale dei testicolo non dà luogo a provvedimento medico-legale quando sia congenita o post-braumatica.

Nel caso di ablazione chirurgica oppure di atrofia di ordine medico di un testicolo, il provvedimento sarà preso in base alla malattia che ha determinato l'intervento chirurgico o che ha prodotto l'atrofia stessa.

Nel caso di anomalia di migrazione unilaterale del testicolo il provvedimento sarà preso in base alla regione in cui si è arrestato il testicolo, nella sua migrazione verso lo scroto, tenendo conto soprattutto che il testicolo nella sua sede anomala possa o meno determinare dolore.

Art. 86 (*).

La mancanza anatomica di una mano o di un piede.

Art. 87.

La perdita funzionale di una mano o di un piede. Nei casi dubbi dopo osservazione in ospedale militare.

Art. 88.

La perdita anatomica o la perdita funzionale totale:

- a) di un pollice;
- b) di due dita di una mano;
- c) di due indici;
- d) delle ultime due falangi di un indice insieme con quella delle ultime due falangi di altre due dita della stessa mano;
- e) delle ultime due falangi di cinque dita fra le due mani;
 - f) delle falangi ungueali di tutte le dita di una mano; g) della falange ungueale di tre dita fra le due mani,
- comprese quella dei politici;

 h) della falange ungueale di sei dita fra le due mani,
- compresa quella di un pollice;

 i) della falange ungueale di sette dita fra le due mani.
- esclusa quella dei pollici.

Avvertenza: Per la perdita funzionale dopo osservazione in ospedale militare.

Art. 89.

La perdita anatomica:

- a) di un alluce;
- b) di tre dita di un piede;
- c) di quattro dita fra i due piedi esclusi gli alluci.

Art. 90.

Il sudore abituale dei piedi fetido o macerante dopo osservazione in ospedale militare.

Art. 91.

La sproporzione di lunghezza fra gli arti inferiori d almeno tre centimetri dopo osservazione in ospedale militare

Art. 92.

- a) Le deformità gravi congenite o acquisite degli arti. Nei casi dubbi dopo osservazione in ospedale militare.
- b) Il ginocchio valgo, varo e ricurvato di grado notevole.
- c) Il piede cavo, il piede torto, il piede piatto con sublussazione della medio-tarsica e deviazione laterale dell'avam piede; lo sperone calcaneare con disturbi della deambulazione Nei casi dubbi dopo osservazione in ospedale militare.
- d) Le malformazioni delle dita del piede che impediscano l'uso della calzatura a tipo militare (alluce valgo, dita a martello con sub-lussazione metatarso-falangea, dita sovranumerarie).

Art. 93.

Le malattie, imperfezioni o deformità non specificate in questo elenco, ma che palesemente rendano inabili al servizio militare, daranno luogo alla riforma solo dopo osservazione in ospedale militare e, ove occorra, trascorso il periodo della rivedibilità.

.innerienza: L'individuo affetto da diverse infermità od imperfezioni, nessuna delle quali considerata isolatamente, raggiunga il grado voluto dall'articolo in cui essa è contemplata per motivare la riforma, sarà riformato in seguito ad osservazione quando in complesso quelle infermità od imperfezioni siano incompatibili con le esigenze della vita militare.

Visto: Il Ministro per la difesa: Andreotti

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1964, n. 497.

Autorizzazione all'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), con sede in Roma, ad acquistare un complesso immobiliare, sito in San Donà di Piave (Venezia).

N. 497. Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), con sede in Roma, viene autorizzato ad acquistare, dal sig. Giovanni Giuseppe Pasini, proprietario, un complesso immobiliare, sito ın San Donà di Piave (Venezia), via Pralongo, costituito da vari fabbricati e dal terreno annesso di mq. 2060, distinto, in catasto fabbricati, al foglio di mappa n. 41, con i mappali numeri 35, 36 a, 36 c e 36-f.ed, in catasto terreni, al foglio di mappa n. 41, con i mappali numeri 34 e 143, allo scopo di utilizzarlo come sede di un Centro di addestramento professionale, alle condizioni specificate nell'atto pubblico di compravendita per notar Giorgio Piovan, repertorio n. 8345, raccolta n. 2321, del 18 agosto 1959.

Visto, il Guardasigilli: Reale Registrato alla Corte dei conti, addi 24 giugno 1964 Atti del Gorerno, registro n. 184, foglio n. 29. — VILLA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1964, n. 498.

Autorizzazione all'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPILI), con sede in Roma, ad acquistare un'area fabbricabile, sita in contrada Santa Lucia del comune di Jesi (Ancona).

N. 498. Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), con sede in Roma, viene autorizzato ad acquistare, dai signori Maurizi Elio, Gino ed Egidio, proprietari, un'area fabbricabile, allo scopo di costruirvi la sede di un Centro di addestramento professionale, di complessivi mq. 10.858, sita nel comune di Jesi (Ancona) - contrada Santa Lucia distinta in catasto alla sezione F. foglio IV, con il mappali numeri 117-c. 134-c. 134-b. 135-d e 135-c, alle condizioni specificate nell'atto pubblico di compravendita a rogito notar Antonino Giacalone, repertorio n. 9501, raccolta n. 3503, del 20 ottobre 1960.

Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi 24 giugno 1964
Atti del Governo, registro n. 184, foglio n. 28. - VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1964, n. 499.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Cirò Marina (Catanzaro).

N. 499. Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Cirò Marina (Catanzaro), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi 25 giugno 1964 Atti del Governo, registro n. 184, foglio n. 52. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1964, n. 500.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Felino (Parma).

N. 500. Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Felino (Parma), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, il Guardasigilli: Reale Registra/o alla Corte dei conti, addi 25 giugno 1964 Atti del Governo, registro n. 184, foglio n. 53. — Villa

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 1964.

Scioglimento del Consiglio comunale di Latina.

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Nel comune di Latina si è venuta a creare, nel funzionamento della rappresentanza elettiva sorta dalle consultazioni del 6 novembre 1960, una irreparabile situazione di crisi, determinata dalla incapacità dei vari gruppi consiliari, politicamente divisi e singolarmente privi di una decisiva maggioranza, di raggiungere una stabile intesa per la costituzione di efficienti organi.

Una prima Giunta eletta, nel febbraio del 1961, dopo lunghe e laboriose trattative, si dimise, a distanza di pochi mesi, a causa del passaggio all'opposizione di due consiglieri che avevano contributto a formare l'esigua e precaria maggioranza sulla quale essa poggiava.

Fallite due sedute indette, nel lugifo-agosto di quell'anno, per la ricostituzione degli organi, il Consiglio comunale potè essere riconvocato solo nel dicembre successivo, a seguito di pressanti interventi del prefetto, culminati in una diffida. Ne sorti, nel successivo mese di dicembre, l'elezione di una Giunta su base minoritaria, come tale di assaj limitate possibilità di d'azione e che, del resto, nell'intenzione degli stessi gruppi che avevano concorso a formarla, era destinata a durare solo per il breve tempo necessario al concretarsi di trattative avviate per un più ampio raggruppamento di forze politiche

Ma soltanto nell'ottobre del 1962, dopo alterne vicende, accompagnate da una completa stasi dell'attività consiliare, dette trattative poterono giungere a buon fine, con la costituzione di una cospicua maggioranza che, nelle speranze di molti, avrebbe dovuto segnare, finalmente, l'inizio di un pe-

riodo di concrete realizzazioni.

Senonchè, i contrasti e le polemiche precedenti avevano lasciato un tale strascico di risentimenti, anche sul piano personale, che l'azione intrapresa dalla nuova Amministrazione per realizzare il programma concordato risultò gravemente compromessa dalle critiche e dai dissensi che ogni provvedimento proposto suscitava nell'ambito della stessa maggioranza.

Erano i segni premonitori di una nuova, più profonda crisi della civica Amministrazione, già ampiamente scontata, quindi, allorche dopo un periodo di incerto e poco costruttivo funzionamento, nell'agosto del 1963, prima uno, poi, via via, anche gli altri gruppi interessati denunciarono in modo esplicito le intese così faticosamente raggiunte, determinando le dimissioni del sindaco e degli assessori ad eccezione di uno.

Di tali dimissioni, perattro, il Consiglio comunale s'indusse a prendere atto soltanto nell'adunanza del 13 gennaio 1964.

A questo punto il prefetto, dopo aver lasciato un ragionevole lasso di tempo perchè i gruppi consiliari potessero tentare la via di un nuovo accordo, invitava formalmente l'Amministrazione a convocare il Consiglio per procedere all'elezione delle cariche.

Venivano, pertanto, indette due sedute, per il 13 e il 17 febbraio, ma la defezione di numerosi consiglieri — 23 dei quali annunciavano, intanto, le proprie dimissioni — impediva che esse avessero luogo, per mancanza del numero legale di presenti.

Nonostante l'evidente stato di disgregazione del Consiglio comunale di Latina, il prefetto, ritenendo di non dover lasciare alcunche d'intentato per una normale soluzione della crisi, disponeva la convocazione d'ufficio del Consiglio stesso, con diffida a provvedere all'elezione del sindaco e della Giunta a scanso dei provvedimenti di rigore previsti dall'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale.

Ma neppure tale estremo tentativo sortiva effetto, in quanto anche le due nuove adunanze, del 24 e del 25 febbraio, andavano deserte.

Di fronte a questa ulteriore prova dell'incapacità del Consiglio comunale di dar vita ad efficienti organi, da cui è derivato un pregiudizievole arresto, da lungo tempo, dell'attività amministrativa in ogni settore, il prefetto ha proposto lo scioglimento del Consiglio stesso, ai sensi del citato art. 323. disponendone, frattanto, la sospensione, coi poteri di cui allo

art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta carenza del predetto Consiglio comu-

Actesa la mannesta carenza del predetto Consigno comunale — ad onta di formale diffida — in ordine ad adempimenti obbligatori di primaria importanza, si ritiene che, nella specie, ricorrano pienamente gli estremi di legge per far luogo alla proposta misura di rigore.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 28 aprile scorso.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Latina ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune stesso, nella persona del vice prefetto dott. Carlo De Nardo.

Roma, addi 19 giugno 1964

II Ministro: Taviani

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, a causa di insanabili contrasti interni, il Consiglio comunale di Latina non è stato in grado, dopo le dimissioni rassegnate dal sindaco e dagli assessori, di provvedere alla ricostituzione degli organi d'amministrazione, omettendo così di ottemperare, nonostante la formale diffida del prefetto, ad un essenziale adempimento di legge;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 28 aprile 1961;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, nonchè il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Latina, è sciolto.

Art. 2.

Il vice prefetto dott. Carlo De Nardo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spet-

tanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 20 giugno 1964

SEGNI

TAVIANI

(5299)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1964.

Conferma, in via definitiva, del riconoscimento di stazione di soggiorno e turismo dell'intero territorio del comune di Barzio (Como).

IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER L'INTERNO

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042;

Visto il decreto del Ministro per l'interno di concerto con il Ministro per le finanze 22 maggio 1957 con il quale al territorio del comune di Barzio (Como) è stato riconosciuto il carattere di stazione di soggiorno e turismo, in via provvisoria, ai sensi del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Barzio in data 13 febbraio 1961, n. 6, con la quale è stato

proposto che al territorio di quel Comune venga riconoscruto, in via definitiva, il carattere di stazione di sog-i di Udine. giorno e furismo;

Decreta:

Articolo unico.

E' confermato, in via definitiva, il riconoscimento di stazione di soggiorno e turismo all'intero territorio del comune di Barzio (Como), amministrato per il conseguimento delle finalità turistiche locali dall'Azienda auto DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1964. noma di soggiorno e turismo « Barzio-Piani di Bobbio », con sede in Barzio.

Il prefetto di Como è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addi 15 giugno 1964

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo CORONA

> Il Ministro per l'interno TAVIANI

Il Ministro per le finanze TREMELLONI

(5339)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1964.

Costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Fiera campionaria nazionale del Friuli-Venezia Giulia », con sede in Pordenone.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1963, n. 1518, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Fiera campionaria nazionale del Friuli-Venezia Giulia », con sede in Pordenone, e ne è stato approvato lo statuto;

Ritenuta la necessità di costituire il Consiglio di amministrazione, ai sensi degli articoli 9 e 10 dello statuto predetto;

Viste le designazioni delle Amministrazioni e degli Enti interessati;

Decreta:

« Fiera campionaria nazionale del Friuli-Venezia Ginlia », con sede in Pordenone è composto, oltre che dal presidente e dal vice presidente, dai seguenti membri:

Occhipinti dott. Giuseppe, designato dal Ministro per il tesoro;

Gigliotti dott. Osvaldo, designato dal Ministro per l'industria e per il commercio;

Lisotto rag. Celestino, Manzon cav. Pietro, Zanella Giovanni e Bottos cav. Angelo, designati dal comune di Pordenone;

Beltrame Ernesto, Talotti Vinicio e Cavicchi ragioniere Edoardo, designati dalla provincia di Udine;

Scotti dott. Angelo, designato dalla Camera di commercio industria ed agricoltura di Udine;

Livi avv. Mario, designato dalla Cassa di risparmio

Il Consiglio dura in carica quattro anni, con decor-Udito il parere del Consiglio centrale del turismo: cenza dalla data del presente decreto, che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 giugno 1964

Il Ministro: Medici

(5335)

Approvazione di alcune condizioni particolari di polizza per le assicurazioni sulla vita, presentate dalla Società unione Subalpina di Assicurazione », con sede in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 1 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 1 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società « Unione Subalpina di Assicurazioni », con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione delle condizioni particolari di polizza per l'aumento periodico dei capitali assicurati con la polizza originaria;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le condizioni particolari di polizza per l'aumento periodico dei capitali assicurati con la polizza originaria, presentate dalla Società « Unione Subalpina di Assicurazioni », con sede in Torino.

Roma, addì 23 giugno 1964

(5381)

p. Il Ministro: DE' Cocci

DECRETO MINISTERIALE 1º luglio 1963. Modifica alla tabella « A Import ».

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 1962, pubbli-Il Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo cato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 3 dicembre 1962, n. 308, concernente la tabella « A Import »:

> Vista la decisione del Consiglio della Comunità Europea in data 24 luglio 1962, pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » del 31 luglio 1962, n. 68, con la quale la Repubblica Italiana venne autorizzata a mantenere, fino al 30 giugno 1963, le disposizioni legislative, amministrative e regolamentari relative al regime di importazione di grano tenero, di frumento segalato e di spelta, di grano duro, di farina di frumento o di spelta e semole e semolini di frumento:

> Ritenuta la necessità di modificare la tabella « A Import » in seguito alla scadenza del termine previsto dalla suddetta decisione;

Decreta:

Dall'elenco delle merci annesso alla tabella « A Import », di cui al decreto ministeriale 31 ottobre 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 dicembre 1962 n. 308, vengono depennate le seguenti voci:

10.01 - Frumento, compreso quello segalato 11.01 A I - Farina di frumento

11.02 A I a - Semole e semolini di frumento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 1º luglio 1963

Il Ministro per il commercio con l'estero
Trabucchi

Il Ministro per le finanze
Martinelli

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
Mattarblia

Il Ministro per l'industria e commercio Togni

(5308)

DECRETO MINISTERIALE 1º luglio 1964.

Caratteristiche dei Buoni ordinari del Tesoro al portatore per il periodo 1º luglio-31 dicembre 1964.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto ministeriale n. 33088 in data 30 giu gno 1964, in corso di registrazione, con il quale è stata autorizzata per il periodo dal 1º luglio al 31 dicembre 1964, l'emissione dei Buoni ordinari del Tesoro al portatore con scadenza a 12 mesi;

Visto l'art. 11 del decreto stesso con il quale si fa riserva di determinare, con decreto a parte, le caratteristiche dei Buoni di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

I Buoni ordinari del Tesoro al portatore relativi al periodo dal 1º luglio al 31 dicembre 1964, nei tagli da lire 100.000 - 500.000 - 1.000.000 - 5.000.000 - 10.000.000 - 50.000.000 - 1.000.000.000 - 1.000.000.000. distinti in serie corrispondenti alle lettere alfabetiche F - G - H - L - M - N - O - P - Q, sono stampati su carta filigranata, a modello unico e constano di sei parti distinte e contigue. A cominciare da sinistra si susseguono la matrice-tagliando di estinzione, la contromatrice, la prima souche, il corpo del titolo, la seconda souche, la cedola interessi.

La carta, filigranata in chiaro e scuro e a fondo azzurro, presenta il valore numerico relativo a ogni taglio, la dizione « MINISTERO DEL TESORO » e le caratteristiche ornamentali consistenti in una treccia incorniciata che corre lungo il perimetro interno del corpo del titolo, nella testa cinta di lauro dell'Italia turrita entro una sagoma rettangolare smussata agli angoli, e in tralci di acanto stilizzato che riempiono gli spazi vuoti intorno alla dizione in alto e ai due lati della testa in basso.

La estetica del modello è affidata, oltre che alla varietà dei caratteri e alla loro giustapposizione, ad una cornice composita di elementi bianco linea e di « cani correnti » per il corpo del titolo, ad una cornicetta a motivi bianco linea ripetuti sui tre lati esterni della cedola interessi, ad un fondino minuto - ottenuto combinando insieme la sagoma di una tabellina contenente la leggenda « BUONO TESORO » con quella di uno stemma — il quale campeggia nella matrice, nella contromatrice, negli spazi delle souches, nel corpo del titolo e nella cedola interessi; nel corpo del titolo si completa con una cornice di formelle in linea nera e si arricchisce, nella parte alta, di un nastro ondulato avente le estremità ripiegate e tinteggiate da linee sottili a larga ondulazione che reca la dizione « MINI-STERO DEL TESORO», nella parte bassa di una ornamentazione a foglie di lauro e di quercia addossata allo spazio ovale dal quale traluce la filigrana, e dello stemma dello Stato al sommo di questo spazio.

La matrice presenta in basso uno spazio rettangolare a tratteggio ondulato per il bollo di estinzione della Tesoreria, il corpo del titolo due spazi circolari anche essi a tratteggio ondulato destinati a ricevere, quello di sinistra, la impronta a secco dello stemma della Repubblica con la leggenda circolare « REPUBBLICA ITALIANA » compresi entro una cornicetta, quello di destra il timbro dell'ufficio emittente.

Anche la cedola interessi, in alto a sinistra, porta un uguale spazio per la impronta del bollo a secco.

A cominciare dalla matrice, questi sono i testi di ciascuna delle sei parti di cui si compone il modello:

- 1) MATRICE TAGLIANDO DI ESTINZIONE BUONO ORDINA-RIO DEL TESORO AL PORTATORE - ESERCIZIO 1964 (2º Semestre) - SERIE (segue la serie) - N. (segue il numero) -SCADENZA - LIRE (segue il valore in lettere);
- 2) CONTROMATRICE BUONO ORDINARIO DEL TESORO AL PORTATORE LIRE (segue il valore in lettere) ESERCIZIO 1964 (2º Semestre) Durata mesi Pag.le dalla Tes. di Scadenza Quietanza N. Interessi % L. Valuta Emesso a lì N. (segue il numero) SERIE (segue la serie);
 - 3) DIREZIONE GENERALE DEL TESORO;
- 4) REPUBBLICA ITALIANA ESERCIZIO 1964 (2º Semestre) BUONO ORDINARIO DEL TESORO AL PORTATORE CAPITALE LIRE (segue il capitale in lettere) SERIE (segue la serie) N. (segue il numero) A mesi dal giorno del versamento La Tesoreria dello Stato di pagherà la somma di Lire (seguono il valore numerico e quello in lettere tra parentesi) al portatore di questo buono il giorno il direttore generale del Tesoro Gaetano Stammati Interessi % L. Valuta Emesso a lì N. (segue il numero) il tesoriere centrale o il cassiere sezione di tesoreria il controllore tesoreria centrale o capo sezione tesoreria serie (segue la serie);
 - 5) DIREZIONE GENERALE DEL TESORO;
- 6) CEDOLA INTERESSI BUONO ORDINARIO DEL TESORO AL PORTATORE CAPITALE LIRE (segue il valore in lettere) ESERCIZIO 1964 (2° Semestre) Durata mesi Pag.le dalla Tes. di Scadenza Quietanza N. N. (segue il numero) serie (segue la serie) Interessi....% L. Valuta Emesso a lì il tesoriere centrale o il cassiere sezione di tesoreria.

in tralci di acanto stilizzato che riempiono gli spazi La stampa è realizzata con le tre tecniche calcogravuoti intorno alla dizione in alto e ai due lati della fica, litografica e tipografica. Calcografica per le cortesta in basso. EMITTENTE». Litografica per il millesimo « 1964 » sotto | la testata del corpo del titolo, a caratteri grandi chiaroscurati e bicolori con terzo colore di sovrapposizione. Tipografica la numerazione.

Colori per la stampa calcografica:

100.000 bleu acciaio;

500.000 viola; L.

1.000.000 bruno rosso; L.

 I_{I} . 5.000.000 verde nero;

L. 10.000.000 grigio perla;

 \mathbf{L} . 50.000.000 bleu oltremare;

L. 100.000.000 rosso carminio;

500.000.000 viola malva; L.

L. 1.000.000.000 verde smeraldo.

Colori per la stampa litografica: verde e viola. Colori per la stampa tipografica: nero.

Art. 2.

I modelli dei Buoni ordinari del Tesoro al portatore delle serie di cui all'articolo che precede, muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 1º luglio 1964

Il Ministro: Colombo

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1964 Registro n. 19 Tesoro, foglio n. 111. — VENTURA SIGNORETTI

(5504)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1964.

Emissione di Buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 30 giugno 1964. pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 4 luglio 1964, con il quale si è stabilito che gli importi dei a 12 mesi da emettere nel periodo dal 1º luglio al steriale 5 gennaio 1961, n. 40. 31 dicembre 1964 saranno determinati con decreti del (5343) Ministro per il tesoro da pubblicarsi nella Gazzetta. Ufficiale entro il 10 del mese in cui si effettua l'emissione;

Decreta:

E' disposta nel mese di luglio 1964 l'emissione di Buoni ordinari del Tesoro al portatore a 12 mesi, fino al limite dell'importo in valore nominale di lire centocinquantamiliardi.

Detta emissione sarà effettuata il giorno 27 luglio 1964.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione applicazione della legge n. 744 del 3 agosto 1957. della Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 luglio 1964

Il Ministro: Colombo

Registrato alla Corte dei conti, addi 8 luglio 1964 Registro n. 19 Tesoro, foglio n. 113. - VENTURA SIGNORETTI-

(5503)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Deposito dello strumento di ratifica della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento delle acque marine da idrocarburi, firmata a Londra il 12 maggio 1954.

Il 25 maggio 1964, in base ad autorizzazione disposta con legge 23 febbraio 1961, n. 238, è stato depositato in Londra, presso il segretario generale dell'I.M.C.O., lo strumento di ratifica della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento delle acque marine da idrocarburi, firmata n Londra il 12 maggio 1964.

Il deposito è stato accompagnato dalla seguente riserva: (Traduzione) « Il Governo italiano accetta la Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento delle acque marine da idrocarburi, firmata a Londra il 12 maggio 1954, con la riserva che gli emendamenti previsti dai paragrafi 2 e i dell'art. XVI delia Convenzione non impegneranno il Governo italiano sino a che esso non avrà formalmente notificato di colerli accettare ».

In conformità al paragrafo 2 (a) dell'art. 15 la Convenzione entrerà in vigore per l'Italia il 25 agosto 1964.

(5350)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione della variante al piano regolatore generale di Biella

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 febbraio c. a., registrato alla Corte dei conti, addi 11 maggio 1964, registro n. 29 Lavori pubblici, foglio n. 331, è stata approvata la variante al piano regolatore generale di Biella, per la zona del centro cittadino e di via della Porticata.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto Comune di sensi dell'art. 10, secondo comma, della legge 17 agosto 1962, n. 1150. (5303)

Revoca dell'incarico di vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Terni

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 6219, in data 24 giugno 1934, viene revocato l'incarico di vice presidente 1964, con il quale si è stabilito che gli importi dei dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Buoni ordinari del Tesoro al portatore con scadenza Terni, già affidato al sig. Sergio Albasini con decreto mini-

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto presidenziale 23 dicembre 1963, registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 1964, registro n. 26 Pubblica istruzione, foglio n. 204, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dalla prof.ssa Grazia De Stefano, in data 23 maggio 1958, nei confronti del Ministero della pubblica istruzione, avverso la circolare n. 2690 del 19 settembre 1957, concernente la

Con lo stesso decreto presidenziale è stato dichiarato mammissibile il ricorso straordinario prodotto dalla medesima insegnante, in data 11 ottobre 1958, nei confronti della | Commissione dei ricorsi operante presso il Provveditorato agli studi di Reggio Calabria, avverso la decisione del 22 marzo 1958, con la quale veniva rigettato il suo gravame contro la nota di conferma al posto di insegnante stabile di lettere, nella scuola media di Gioia Tauro e non già nella sed**s** richiesta di Reggio Calabria,

(5301)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sdemanializzazione di reliquato di bonifica in comune di Napoli

Con decreto interministeriale 26 novembre 1963, n. 2422, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto col Ministero delle finanze, col quale è stato trasferito dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato un appezzamento di terreno riportato nel catasto del comune di Napoli a sud della particella 173 del foglio n. 4, della complessiva estensione di mq. 630, a suo tempo espropriato per l'esecuzione di opere nella bonifica di Napoli e Volla.

(5349)

Revoca della zona di divieto di caccia e uccellagione di Piobbico, località Monte Nerone (Pesaro-Urbino)

Con decreto ministeriale 26 giugno 1964, il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto ministeriale 19 agosto 1959, nella zona di Piobbico, località Monte Nerone' (Pesaro-Urbino), dell'estensione di ettari 1400, compresa entro i confini delimitati con lo stesso decreto ministeriale, viene revocato.

(5348)

Revoca della zona di divieto di caccia e uccellagione di Venalzio e Novalesa (Torino)

Con decreto ministeriale 26 giugno 1964, il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto ministeriale 31 gennaio 1956, nella zona di Venalzio e Novalesa (Torino), della estensione di ettari 406, viene revocato.

(5344

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Reintegrazione al Demanio pubblico - ramo Difesa-Esercito, di un tratto di terreno, esteso mq. 836, facente parte del poligono di artiglieria sito in comune di Nettuno.

Con decreto interministeriale n. 276, del 9 gennaio 1964, è stato disposto che il precedente provvedimento interministeriale 6 marzo 1961, n. 204, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164, del 5 luglio 1961, e concernente il passaggio dal Demanio pubblico militare ai beni patrimoniali dello Stato di una zona di terreno, dell'estensione di mq. 836, riportata nel catasto del comune di Nettuno, al foglio n. 34 - non 134 come per errore indicato nel citato decreto n. 204, particella 1, deve ritenersi annullato a tutti gli effetti.

N. 128

(5391)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Corso dei cambi dell'8 luglio 1964 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
\$ USA	624,80 577,61 144,73 90,44 87,34 121,31 172,68 12,54 127,52 1744,22 157,22 24,20	624,85 577,55 144,73 90,45 87,34 121,30 172,62 12,545 127,52 1744,50 157,23 24,20	624,88 577,75 144,74 90,48 87,37 121,35 172,62 12,545 127,53 1744,70 157,24 24,20	624,89 577,40 144,745 90,46 87,355 121,32 172,6225 12,54625 127,53 1744,60 157,2375 24,20	624,89 577 — 144,75 90,45 87,35 121,30 172,60 12,535 127,55 1744 — 157,20 24,16	624,88 577,75 144,73 90,45 87,34 121,30 172,74 12,54 127,53 1744,25 157,23 24,20	624,89 577,55 144,725 90,45 87,3525 121,32 172,625 12,5475 127,5285 1744,60 157,23 24,201	121,20 172,42 12,50	624,88 577,40 144,73 90,44 87,34 121,31 172,64 12,54 127,53 1744,25 157,22 24,20	624,90 577,75 144,75 90,45 87,34 121,31 172,65 12,55 127,53 1744,50 157,235 24,20

Media dei titoli deli'8 luglio 1964

Dondito	0/ 1095				102.70	١		Tagana F	0/		10	C	99.025
	5 % 1935					-	paoni der	resore 5	1 %	(scauenza	1º aprile 1965) .		- /
Redimibil	e 3,50 % 1934				93,575		Id.	5	%	{ »	1º aprile 1966).	•	98,80
I di	3,50 % (Ricostruzione)				77,05	ļ	Id.	5	%	ه)	1º gennaio 1968)	. 9	98,70
ld.	5 % (Ricostruzione) .				88,10		1d.	5	%	()	1º aprile 1969) .	. 9	98,70
ld.	5 % (Riforma fondiaria)				81		Id.	5	%	(,	1º gennaio 1970)	. 9	99,25
la	5 % (Città di Trieste).				85,20	1	Id.	5	%	()	1º gennaio 1971)	. 9	99,175
ld.	5 % (Beni Esteri)				80,675	1	; f. Poli	iennali 5	%	į ,	1º ottobre 1966)	. 9	97,775

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: Zodda

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 luglio 1954

I Dollaro USA											Franco beiga														12,547
1 Dollaro canadese								577,475			Franco francese														127,529
1 Franco svizzeio .								.144,735			Lira sterlina														
1 Corona danese									ĺ		Marco germanico														157,234
1 Corona norvegese								87,354		-	Scellino austriaco														,
1 Corona svedese							š	121,32		1	Escudo Port	٠	٠	٠	٠	•	٠	٠	٠	٠	٠	٠	*	٠	21,747
1 Fioring clandese								172.624	1																

AVVISO DI RETTIFICA

Nella « Media dei titoli del 30 giugno 1964 » pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 1º luglio 1964, la quotazione dei B.T.N. 5% 1966 indicata in L. 89,80 deve intendersi rettificata in L. 98,80.

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a quindici posti di vice segretario nel ruolo di segreteria della carriera di concetto del personale dei servizi amministrativi del Consiglio nazionale delle ricerche.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Veduto il proprio decreto in data 1º agosto 1963, n. 03/4349, con il quale è stato bandito un concorso per esami a quindici posti di vice segretario nel ruolo di segreteria della carriera di concetto del personale amministrativo del Consiglio nazionale delle ricerche;

Veduta la legge 11 dicembre 1962, n. 1683, contenente norme

relative al personale del Consiglio nazionale delle ricerche; Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto

del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Considerato che occorre procedere alla costituzione della Commissione esaminatrice del succitato concorso;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per esami a quindici posti di vice segretario nel ruolo di segreteria della carriera di concetto del personale dei servizi amministrativi del Consiglio nazionale delle ricerche, indetto con decreto del Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche in data 1º agosto 1963, n. 03/4349, è composta come segue:

Presidente:

Amendola dott. Marcello, ispettore generale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Bonelli prof. Maria Luisa, direttore dell'Istituto e Museo di storia della scienza dell'Università di Firenze;

Vitali prof. Manlio, ordinario di materie giuridiche ed economiche nell'Istituto tecnico « Leonardo da Vinci » di Roma;

Moretti dott. Mario, direttore di divisione dei servizi amministrativi del Consiglio nazionale delle ricerche;

Donadio dott. Alvaro, direttore di divisione dei servizi amministrativi del Consiglio nazionale delle ricerche.

Eserciterà le funzioni di segretario la dott.ssa Lidia Scalzo Valletta, direttore di sezione dei servizi amministrativi del Consiglio nazionale delle ricerche.

Roma, addì 2 giugno 1964

p. Il presidente: ROLLA

(5474)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso a ventidue posti di vice assistente sociale nel personale di servizio sociale dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e pena.

IL GUARDASIGILLI MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 10 agosto 1963, registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 1963, registro n. 15, foglio numero 136, col quale è stato indetto un concorso a ventidue posti di vice assistente sociale in prova nel ruolo del personale di servizio sociale della carriera di concetto dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e pena;

Vista la legge 16 luglio 1962, n. 1085;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso a ventidua posti di vice assistente sociale in prova nel ruolo del personale di servizio sociale della carriera di concetto dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e pena, indetto con decreto ministeriale 10 agosto 1963, è costituita come appresso:

Presidente:

Garofalo dott. Alfonso, magistrato di Corte d'appello, direttore generale reggente degli Istituti di prevenzione e pena.

Presidenie supplente:

Altavista dott. Giuseppe, magistrato di Corte d'appello, capo della segreteria della Direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena.

 $Membri\ effettivi:$

Radaelli dott. Uberto, magistrato di Corte d'appello, direttore dell'ufficio per la rieducazione dei minorenni presso la Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e pena;

Novelletto prof. Arnaldo, libero docente di neuropsichiatria, dirigente del gabinetto medico-psico-pedagogico del Centro di rieducazione per minorenni di Roma;

Valenti dott. Luigi, ispettore generale negli Istituti di prevenzione e pena;

Paglia dott.ssa Emma nata Fasolo, docente di servizio sociale presso la Scuola italiana di servizio sociale di Roma; Membri supplenti:

Quaglione dott. Luciano, magistrato di Tribunale addetto

all'Ufficio per la rieducazione dei minorenni; Chiari prof. Silvano, libero docente di psicologia dell'età evolutiva nell'Università di Firenze;

Soldano dott. Luigi, ispettore generale negli Istituti di prevenzione e pena;

Busnelli dott.ssa Elda nata Fiorentino, docente di servizio sociale presso la Scuola italiana di servizio sociale di Roma.

Segretario: Strabbioli dott. Barnaba, direttore superiore negli Istituti di prevenzione e pena.

Segretario supplente:

Mangano dott. Stefano, direttore superiore negli Istituti di prevenzione e pena.

La spesa presunta per i lavori che la Commissione esaminatrice effettuerà entro il 30 giugno 1964 ammonta a lire 176.000 (centosettantaseimila) e graverà sul capitolo 13/6 dello esercizio finanziario 1963-64.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addi 4 maggio 1964

Il Ministro: Reale

Registrato alla Corte dei conti, addi 24 giugno 1964 Registro n. 39 Grazia e giustizia, foglio n. 259. -- Gallucci

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esame e per titoli a venti posti di educatore aggiunto nel personale di rieducazione dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e pena.

IL GUARDASIGILLI MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti i decreti ministeriali 15 marzo 1961 e 2 maggio 1963, rispettivamente registrati alla Corte dei conti il 22 maggio 1961, registro n. 30, foglio n. 77, e il 23 novembre 1963, registro n. 15, foglio n. 207, relativi al concorso a venti posti di educatore aggiunto in prova nel ruolo del personale di rieducazione della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena;

Visto il regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041; Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 10 ottobre 1962, n. 1494;

Ritenuta l'opportunità di nominare i due tecnici di cui all'art. 8 della predetta legge n. 1494;

La Commissione esaminatrice del concorso per esame e per ^ltitoli a venti posti di educatore aggiunto in prova nel ruolo del personale di rieducazione della carriera di concetto della Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena, indetto con i decreti ministeriali 15 marzo 1961 e 2 maggio 1963, e DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE costituita come appresso:

Presidente:

Radaelli dott. Uberto, consigliere di Corte d'appello, direttore dell'ufficio IV della Direzione generale degli Istituti di prevenzione e pena.

Presidente supplente:

Buonamano dott. Marcello, ispettore generale negli Istituti di prevenzione e pena.

Membri effettivi:

Soldano dott. Luigi, ispettore generale negli Istituti di preveuzione e pena;

Porzio dott. Antonio, direttore capo negli Istituti di prevenzione e pena;

Cicardi prof. Benvenuto, insegnante di pedagogia presso

il liceo « Tasso » di Roma; Vella prof. Laura, docente di materie letterarie, preside distaccata presso i Centri didattici nazionali.

Membri supplenti:

Valenti dott. Luigi, ispettore generale negli Istituti di prevenzione e pena;

Monferini prof. Enzo, insegnante di pedagogia presso u liceo « Tasso » di Roma.

Segretario:

Strabbioli dott. Barnaba, direttore superiore negli Istituti di prevenzione e pena.

Segretario supplente:

Mangano dott. Stefano, direttore superiore negli Istituti di prevenzione e pena.

Tecnici di cui all'art. 8 della legge 10 ottobre 1962, n. 1494: Sollini dott. Adriano, psichiatra presso il Gabinetto medico-psico-pedagogico di Roma, incaricato dell'osservazione presso l'Istituto per minorenni « A. Gabelli »:

Breda dott. Renato, vice assistente sociale addetto alla Scuola di formazione del personale per la rieducazione dei minorenni.

La spesa presunta per i lavori che la Commissione esaminatrice effettuerà entro il 30 giugno 1964 ammonta a L. 220.000 (duecentoventimila) e graverà sul capitolo 13/6 dell'esercizio finanziario 1963-64.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addi 4 maggio 1964

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi 26 giugno 1964 Registro n. 40 Grazia e giustizia, foglio n. 64. — GALLUCCI

(5466)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a cento posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera ordinaria di concetto delle Direzioni provinciali del tesoro, indetto con decreto ministeriale 5 aprile 1963.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il supplemento straordinario n. 7 del Bollettino ufficiale de' personale del Ministero del tesoro pubblica il decreto ministeriale 5 giugno 1964, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1964, registro n. 17, foglio n. 380, che approva la graduatoria generale di merito nonchè la graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a cento posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera ordinaria di concetto delle Direzioni provinciali del tesoro.

(5475)

MINISTERO

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Sostituzione di un membro della Sottocommissione esaminatrice del concorso pubblico per esami e titoli a trecento posti di assistente di stazione in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto l'art. 13 dello stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del per-

sonale delle Ferrovie dello Stato, e successive modificazioni; Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1963, n. 2737, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a trecento posti di assistente di stazione in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato:

Viste le proprie deliberazioni n. 135/P.2.1.1. del 28 aprile 1964 e n. 155/P.2.1.1. del 23 maggio 1964, con le quali sono state nominate le Commissioni esaminatrici compartimentali, nonche una Sottocommissione presso il Compartimento di Roma, per l'espletamento del pubblico concorso di cui sopra;

Delibera:

Il capo stazione sovrintendente a r. Rutigliano cav. Francesco è nominato membro della Sottocommissione esaminatrice di Roma per il concorso citato nelle premesse, in sostituzione del capo stazione sovrintendente Alteri cav. Alberto, rinunciante all'incarico per motivi di salute.

Roma, addi 27 giugno 1964

(5410)

Il direttore generale: RENZETTI

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 3284 del 10 marzo 1964 e n. 3341 del 16 marzo 1964:

Considerato che il dott. Polillo Pasquale vincitore della

condotta medica di Casabona ha rinunziato; Considerato, inoltre, che il dott. Raynal Romualdo che segue in graduatoria, regolarmente interpellato, ha dichiarato di accettare la nomina a titolare della condotta medica di Casabona indicata dal medesimo nella domanda di partecipazione al concorso di che trattasi;

Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281:

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica del proprio decreto n. 3341 del 16 marzo 1964, il dott. Raynal Romualdo è dichiarato vincitore della condotta medica di Casabona in sostituzione del dott. Polillo Pasquale rinunziatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e del comune di Casabona.

Catanzaro, addi 20 giugno 1964

(5394)

Il medico provinciale: LANIA

UMBERTO PETTINARI, direttore